

IVA COMPRESA

NOVITÀ NEL 2025 PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

► a cura di



CSVnet
LOMBARDIA
confederazione regionale dei
centri di servizio per il volontariato

► 07/11/2024

PARTE I

L'IVA E LE MODIFICHE INTERVENUTE

AVVERTENZA NECESSARIA

Quanto di seguito riportato è valido al 7 novembre 2024.

Non è detto che la situazione possa ulteriormente cambiare per effetto di eventuali proroghe o eventuali modifiche contenute nei provvedimenti connessi alla Legge di Stabilità (che verrà discussa e approvata entro la fine del 2024).

L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un'imposta, regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi:

- per cessione di beni si intende la vendita di beni di qualsiasi tipo (art. 2 DPR 633/1972)
- per prestazioni di servizi si intende l'impegno a fare una determinata cosa dietro pagamento di un corrispettivo (in denaro) (art. 3; DPR 633/1972)



Attenzione!

Non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto non costituiscono il pagamento per un determinato servizio o una specifica prestazione di cui ci si è avvalsi:

- Le quote sociali, intese come le somme di denaro che il socio conferisce all'associazione come apporto al capitale sociale;
- Le donazioni, intese come le somme di denaro che un soggetto versa ad un altro soggetto per puro spirito di liberalità.
- I contributi pubblici a fondo perduto

IL FUNZIONAMENTO DELL'IVA

Ogni volta che un'Associazione vende un bene o presta un servizio a pagamento è tenuta (salvo esclusioni o esenzioni) ad aumentare il prezzo del bene o del servizio, applicando l'aliquota imposta dalla legge, ed è tenuta ad emettere un documento denominato «fattura» utilizzando un codice numerico identificativo chiamato “partita IVA” (fatte salve le diverse ipotesi di semplificazione e/o deroga in relazione ai diversi regimi adottati).

Il consumatore finale quando paga il prezzo del bene o del servizio corrisponde così anche l'imposta dovuta.

L'Associazione dovrà poi determinare l'IVA da versare allo Stato sulla massa delle operazioni effettuate detraendo, a sua volta, l'IVA pagata ad altri produttori o venditori (fornitori) per acquistare il bene o il servizio poi venduto al consumatore finale.

OPERAZIONI ESCLUSE, ESENTI O IMPONIBILI

Le operazioni (ossia la vendita di beni o la prestazione di servizi a pagamento) possono essere classificate, ai fini IVA:

- **operazioni «escluse» dall'ambito di applicazione dell'IVA** ossia operazioni non ritenute dalla legge rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA e alle quali, pertanto, non si applicano le norme del DPR 633/1972 (non deve essere aperta la Partita IVA e non deve essere emessa alcuna fattura)
- **operazioni imponibili** in cui si verificano tutti i presupposti che determinano l'obbligo di applicare l'aliquota IVA;
- **operazioni esenti**: sono operazioni che, pur soddisfacendo tutti i requisiti di applicazione dell'IVA, non prevedono il gravare dell'imposta per motivazioni economiche e sociali. Le stesse operazioni dovranno comunque essere fatturate, registrate e riportate nelle dichiarazioni IVA (fatte salve le diverse ipotesi di semplificazione e/o deroga in relazione ai diversi regimi adottati);

LE MODIFICHE INTRODOTTE

Il **Decreto Legge 146 del 2021** (convertito con la L. n. 215/2021) ha modificato alcuni articoli della legge che disciplina l'IVA (DPR 633/1972) in modo tale che **dal 1° gennaio 2025 alcune delle attività che prima, per esplicita previsione dell'art. 4 del DPR 633/1972, non rientravano nel campo di applicazione dell'IVA (esclusione)**, pur rappresentando una forma di vendita di beni o servizi, diventano rilevanti ai fini IVA, o come operazioni esenti o come operazioni imponibili.

In pratica, i soggetti che svolgeranno le attività oggetto di modifica, se prima non erano tenute ad avere una partita IVA e a fatturare, dovranno dotarsi di partita IVA e gestirla.

Art. 10, comma 4, n. 1: «Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, a soci, associati o partecipanti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, effettuate in conformità alle finalità istituzionali dietro corrispettivo»

La modifica riguarda:

- le specifiche attività che l'associazione organizza, coerentemente con il proprio scopo e il proprio oggetto (così come descritti in statuto) e dietro richiesta di pagamento di una somma di denaro, nei confronti dei soci
- la vendita di beni connesse direttamente alle attività a pagamento

ART. 10, COMMA 4, N. 1: I SOGGETTI INTERESSATI

I **soggetti interessati** dalla modifica di cui all'art. 10, comma 4, n. 1 sono **associazioni** politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, gli ETS costituiti in forma di Associazione

Per queste associazioni, le **prestazioni di servizi riservate ai soci dietro corrispettivo e la vendita di beni ad esse strettamente connesse**, prime escluse dal campo di applicazione dell'IVA, rientrano adesso nel campo di applicazione dell'IVA pur in regime di esenzione → si rende necessaria l'apertura della Partita IVA.

I **soggetti non interessati** dalla modifica sono, le **Organizzazioni di Volontariato**, le ONLUS costituite in forma di Associazione.

Per questi soggetti l'attività a pagamento rende comunque necessaria già l'apertura della Partita IVA e la sua gestione.

ART. 10, COMMA 4, N. 2

ART. 10, COMMA 4, N. 2: «le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»

Tale prescrizione si applica, per esplicita previsione normativa, alle sole Associazioni Sportive dilettantistiche → l'attività a pagamento strettamente connessa con la pratica dello sport organizzata dalle ASD nei confronti dei soci rende necessaria l'apertura della partita IVA e la sua gestione.

ART. 10, COMMA 4, N. 3

ART. 10, COMMA 4, N. 3: «Cessione di beni e prestazione di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto»

Nel passaggio da esclusione ad esenzione è stata ampliata la platea dei soggetti interessati e quindi riguarda tutte quelle associazioni che realizzano «manifestazioni propagandistiche organizzate a loro esclusivo profitto»



Attenzione! La modifica non riguarda le raccolte pubbliche occasionali di fondi ex art. 143 Testo Unico Imposte sui redditi che sono escluse dall'applicazione dell'IVA per espressa previsione dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 460/1997.

ART. 10, COMMA 4, N. 4

Art. 10, comma 4, n. 4: *«la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività»*

La modifica riguarda esclusivamente le associazioni di promozione sociale *ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno*, e interessa le **«le operazioni che prevedono la vendita per il consumo sul posto di cibi e bevande.**

L'esenzione dall'applicazione dell'aliquota sul prezzo del bene opera solo se la somministrazione viene effettuata nei confronti di indigenti, diversamente la medesima attività rientra nell'ambito dell'imponibilità.

PARTE II

LA PARTITA IVA E I DIVERSI REGIMI DI IMPOSTA

È UN CODICE DI 11 NUMERI RICHiesto PER UN SOGGETTO FISICO O GIURIDICO CHE ABBAIA ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI E/O VENDITA DI BENI E CHE SONO RILEVANTI AI FINI IVA



IVA (imposta sul valore aggiunto) viene aggiunta al prezzo di vendita di beni e servizi



Come si apre? → Modello AA7/10

Presentare suddetto modello entro 30gg dalla data di inizio attività con le seguenti modalità:

- Tramite PEC;
- Di persona presso l'Agenzia Entrate previo appuntamento;
- Tramite raccomandata;
- Tramite software telematici messi a disposizione sul sito internet dell'Agenzia Entrate;
- Attraverso un intermediario abilitato delegato.

QUALE CODICE ATECO SCELGO?

OLTRE AI DATI ANAGRAFICI (DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE, SEDE LEGALE, DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE) UN ALTRO CAMPO DA ATTENZIONARE DI QUESTO MODELLO È IL CODICE ATECO (ANCHE DETTO CODICE ATTIVITÀ):

un codice che serve ad indicare il settore merceologico in cui l'ente dichiarerà di andare ad operare. Al momento dell'apertura della Partita IVA occorre scegliere il codice ATECO dell'attività che si intende svolgere. In caso di variazione dell'attività svolta si dovrà procedere, di conseguenza, con la comunicazione del nuovo codice identificativo dell'attività, sempre utilizzando il Modello AA7/10. Il codice che si consiglia di adottare va individuato tra quelli che rientrano nella categoria 94.99 «Attività di altre organizzazioni associative nca», andando poi a individuare il proprio specifico ambito tra le seguenti sottocategorie:

- 94.99.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
- 94.99.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 94.99.3 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
- 94.99.4 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
- 94.99.5 Attività di organizzazioni per la filantropia
- 94.99.6 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
- 94.99.9 Attività di altre organizzazioni associative nca

CHE TIPO DI REGIME IVA ADOTTO?

Fatturazione Elettronica:

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica a tutti i titolari di partita IVA.

Se un ente emette un numero contenuto di fatture, potrebbe valutare di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate gratuitamente; oppure utilizzare dei software o delegarlo ad un professionista.

All'atto di apertura della partita IVA si deve già dichiarare il regime fiscale che l'ente intende adottare?

Questo adempimento varia da regime a regime. Per i regimi forfettari la scelta si desume direttamente dal comportamento concludente del contribuente.

Per la 398/91 invece va fatta comunicazione alla SIAE mediante raccomandata o pec; inoltre l'opzione va effettuata anche allegando il quadro VO barrando la relativa casella presente nel frontespizio del modello redditi.

Domande da porsi:

- Che tipo di associazione sono?
- Che tipo di attività svolgo? In che modo?
- Che adempimento devo fare per ciascun regime?
- Quanto mi costa?

LE CARATTERISTICHE DEI DIVERSI REGIMI IVA

	REGIME DE MINIMIS (art.5, c.15 quinquies)	REGIME L. 398/91	REGIME ORDINARIO	REGIME SEMPLIFICATO
Quali attività	Attività rilevanti ai fini IVA	Attività rilevanti ai fini IVA con gli scopi istituzionali	Attività rilevanti ai fini IVA	Attività rilevanti ai fini IVA
Quali soggetti	Solo ODV e APS (regime applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo regime fiscale indicato nel Codice del Terzo settore)	ASD/SSD, associazioni senza scopo di lucro, proloco, cori bande e filodrammatiche (tranne per ASD/SSD, regime applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo regime fiscale indicato nel Codice del Terzo settore)	Anche dagli Enti non commerciali (anche ETS)	Anche dagli Enti non commerciali (anche ETS)
Aliquota IVA operazioni attive	Il regime prevede il "Fuori campo IVA"	In funzione del tipo di prestazione/cessione esente o imponibile (normalmente 22%)	In funzione del tipo di prestazione/cessione esente o imponibile (normalmente 22%)	In funzione del tipo di prestazione/cessione esente o imponibile (normalmente 22%)
Tetto operazioni	65.000	400.000	Obbligatorio per gli enti che abbiano conseguito nell'anno precedente, ricavi superiori a: •500.000 € nel caso di prestazione di servizi •800.000 € negli altri casi.	Possono rientrare tutti gli enti qualora i loro ricavi non superano nell'arco di un anno solare i seguenti limiti: •500.000 € per le prestazioni di servizi, •800.000 € per tutte le altre attività.
IVA operazioni passive	Indetraibile-costo per il consumatore finale	Indetraibile-costo come per il consumatore finale	Detraibile per l'organizzazione delle attività commerciali poste in essere	Detraibile per l'organizzazione delle attività commerciali poste in essere

GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AI DIVERSI REGIMI IVA

	REGIME DE MINIMIS (art.5, c.15 quinquies)	REGIME L. 398/91	REGIME ORDINARIO	REGIME SEMPLIFICATO
IVA da liquidare	//	Il 50% dell'IVA incassata sulle fatture di vendita	La liquidazione IVA si calcola facendo la differenza tra totale IVA su fatture emesse e su fatture ricevute	Idem come per il regime ordinario
Adempimenti	Conservazione e numerazione fatture di acquisto, obbligo certificazione e conservazione corrispettivi	Conservazione e numerazione fatture di acquisto, tenuta registro contribuenti minori	Compilazione di libri e registri contabili analoghi a quelli delle società: <ul style="list-style-type: none"> •libro giornale; •libro cespiti; •libro registro IVA acquisti e IVA vendite •registro degli incassi dei pagamenti. 	A differenza del regime ordinario è sufficiente "la tenuta del registro dei beni ammortizzabili". Permane la tenuta del: <ul style="list-style-type: none"> •libro registro IVA acquisti e IVA vendite •registro degli incassi dei pagamenti.
IRES	Regime forfettario art. 145 TUIR	Regime forfettario legge 398/91	Nessuna agevolazione	Nessuna agevolazione
Dichiarativi	Dichiarazione Unico ENC per i redditi d'impresa e IRAP. No dichiarazione IVA	Dichiarazione Unico ENC per i redditi d'impresa e IRAP. No dichiarazione IVA	Dichiarazione Unico ENC per i redditi d'impresa e IRAP. Dichiarazione IVA	Dichiarazione Unico ENC per i redditi d'impresa e IRAP. Dichiarazione IVA

I REGIMI AGEVOLATI A CONFRONTO

	REGIME DE MINIMIS	REGIME L. 398/91
Emissione fattura	Tot fatt. 100 €	Tot fatt. 122 €
Versamento IVA	--	11 € - entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento
Detrazione IVA acquisti	--	--
Adempimenti	Conservazione e numerazione fatture di acquisto, obbligo certificazione e conservazione corrispettivi	Conservazione e numerazione fatture di acquisto, tenuta registro contribuenti minori
Imponibile fiscale	A scaglioni dal 15% al 25%	3% dell'imponibile
Ires	Imposta 3,60 €	Imposta 0,72 €
Importi che non concorrono alla determinazione imponibile fiscale	--	11 €
Netto finanziario	96,40 €	110,28 €

OGGI
07/11/2024

- Comm fini IRES → Comm fini IVA
- Non Comm fini IRES → Non Comm fini IVA

DOMANI
01/01/2025

- Comm fini IRES → Comm fini IVA
- Non Comm fini IRES {
Comm fini IVA
Non Comm fini IVA

ESEMPI: Non Comm fini IRES → Comm fini IVA

Sono esenti IVA (art.10) ma non commerciali ai fini IRES (art.148 TUIR)

- Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona;
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto;
- La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti da parte di associazioni di promozione sociale di cui all'art. 3, c. 6, lett. e) della legge 287/1991.